

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(20 gennaio 2004)

La situazione relativa al recepimento nella legislazione nazionale degli Stati membri della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari è la seguente:

- cinque Stati membri hanno recepito la direttiva 2002/46/CE entro i termini stabiliti, ovvero: Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia.
- In data 6 ottobre 2003 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora agli altri dieci Stati membri che non hanno trasmesso provvedimenti nazionali di recepimento.
- Da allora la Spagna, l'Irlanda ed il Regno Unito hanno notificato i rispettivi provvedimenti nazionali.
- A tutt'oggi sette Stati membri presentano quindi un ritardo di recepimento, ovvero: Germania, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria e Finlandia (il ritardo riguarda solo la provincia autonoma delle isole Åland).
- A fronte di tale situazione non è possibile fornire una descrizione significativa delle varie modalità di recepimento adottate dai diversi paesi.
- Per quanto riguarda i settori o i prodotti per i quali la direttiva in questione non prevede misure di armonizzazione, la loro circolazione nel mercato interno resta soggetta alle regole generali del diritto comunitario e, in particolare, alle disposizioni in materia di libera circolazione delle merci (articoli 28 e 30 del trattato CE). A partire dall'adesione, queste stesse disposizioni saranno beninteso applicate anche ai nuovi paesi membri.
- Sulla base dei poteri esecutivi conferiti dall'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva la Commissione stabilisce le quantità minime di vitamine e di minerali contenute negli integratori alimentari. A tal fine dovrà tenere conto dei lavori attualmente in corso presso l'autorità europea per la sicurezza dei generi alimentari in materia di tassi massimi di sicurezza per le vitamine e i minerali, che dovrebbero essere ultimati nel corso del 2005.
- In virtù dell'articolo 4, paragrafo 8 della direttiva, la Commissione dovrà presentare entro il 12 luglio 2007 al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'opportunità di stabilire regole specifiche relative alle categorie di nutrienti o sostanze aventi effetti nutritivi o fisiologici diversi dalle vitamine e dai minerali. La Commissione non ha ancora avviato tale lavoro.

(2004/C 78 E/0597)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3482/03

di Richard Corbett (PSE) alla Commissione

(24 novembre 2003)

Oggetto: Privilegi giuridici per la corrispondenza tra le aziende e i loro consulenti legale

La Commissione ritiene che la corrispondenza tra le aziende e i loro consulenti legali sia «giuridicamente privilegiata» «privilegiata legalmente» in cause anti-cartello?

In caso affermativo, quali misure possono essere prese per evitare che le aziende creino cartelli tramite i loro consulenti legali per evitare di essere scoperte?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(8 gennaio 2004)

La Commissione riconosce senza ombra di dubbio che la corrispondenza fra le imprese e rispettivi consulenti legali gode di un «privilegio giuridico» che è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di prima istanza. La giurisprudenza definisce le condizioni di tale privilegio. Così, in base alla giurisprudenza, la riservatezza delle comunicazioni scritte fra avvocato e cliente sono protette a condizione che da una parte le comunicazioni in questione avvengano ai fini e nell'ambito degli interessi del diritto alla difesa, e d'altro canto esse provengano da un avvocato indipendente, e cioè che non sia legato al cliente da un rapporto di lavoro dipendente.

La seconda parte dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare è di importanza fondamentale per la Commissione per quanto concerne l'applicazione effettiva dell'articolo 81 del Trattato CE. La giurisprudenza già citata impone condizioni per evitare che le imprese abusino dei privilegi giuridici. I privilegi giuridici valgono unicamente per le comunicazioni scritte con cui viene chiesto il parere di un avvocato ai fini dell'esercizio dei diritti della difesa.

(2004/C 78 E/0598)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3486/03

di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione

(24 novembre 2003)

Oggetto: Commissioni bancarie per bonifici all'interno della zona euro

La Commissione è a conoscenza del fatto che in Spagna il regolamento (CE) 2560/2001⁽¹⁾ relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro non viene ancora applicato in tutto il territorio? Quali misure intende adottare la Commissione per porre rimedio a tale situazione? In quale modo il cittadino potrà farsi restituire le commissioni trattenute?

L'interrogazione si basa su un caso concreto in cui un cittadino ha effettuato un bonifico per un importo di EUR 10,00 dal suo conto corrente presso la cassa di risparmio del suo luogo di residenza in Germania su un suo conto presso la Caja de Ahorros del Mediterráneo in Spagna. Sul suo conto spagnolo è stata accreditata soltanto la somma di EUR 3,99. Il bonifico è stato effettuato dopo il 1° luglio 2003. Su richiesta, la banca spagnola lo ha informato del fatto che le commissioni per un bonifico proveniente dall'estero ammontano generalmente al 2 per mille dell'importo ma che la commissione minima ammonta a EUR 6,01. Tali commissioni vengono trattenute direttamente dalla Banca España. I funzionari della banca non sapevano dell'esistenza del regolamento (CE) 2560/2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(19 gennaio 2004)

Il regolamento (CE) 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro stabilisce il principio della parità delle commissioni per i pagamenti nazionali e i pagamenti transfrontalieri in euro. Questo principio si applica alle operazioni di pagamento elettronico in euro dal 1° luglio 2002 e ai bonifici dal 1° luglio 2003, fino ad un importo di 12 500 EUR. Il regolamento specifica che la banca che esegue il pagamento può richiedere al suo cliente l'IBAN (International Bank Account Number) e il BIC (Bank Identifier Code) del beneficiario e può addebitare ulteriori spese se tali dati non vengono forniti.

Nel caso cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, su un bonifico di 10 EUR dalla Germania alla Spagna è stata addebitata al beneficiario una commissione di 6,01 EUR. In base al principio della parità di commissioni, l'addebito è corretto solo se la stessa commissione viene prelevata su un analogo bonifico nazionale in Spagna e se, su richiesta della banca autrice del pagamento, il cliente ha comunicato IBAN e BIC. Il fatto che il dipendente della banca non fosse a conoscenza del regolamento e che abbia affermato che tale commissione viene applicata ai bonifici provenienti dall'estero sembra indicare che la banca non applichi le stesse commissioni ai bonifici in euro all'interno dell'Unione e ai bonifici nazionali, come prescritto dal regolamento.

Se così fosse, le autorità spagnole dovrebbero adottare misure appropriate per garantire un'applicazione adeguata e uniforme del regolamento. L'articolo 7 di quest'ultimo stabilisce che il rispetto del regolamento è assicurato mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione ha scritto a tutti gli Stati membri nel settembre 2003 chiedendo loro la denominazione dell'autorità nazionale responsabile e le misure che potrebbe adottare in questo ambito; essa ha contatti con il Banco de España circa possibili casi di applicazione scorretta del regolamento.